

## ***Violazione articolo 187 Codice della Strada***

Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 – G.U. n. 175 del 29.07.2010

### **Tabella esplicativa delle violazioni e delle sanzioni dopo la legge 120/2010**



A cura di

Sostituto Commissario della Polizia Stradale MEDRI Franco  
Vice Questore Aggiunto della Polizia Stradale BACILIERI Giorgio



**GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA  
PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI**

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>VEICOLO</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>
<p><b>Art. 187/1° C.d.S.</b> "Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con .....omissis.....".</p> <p><b>SANZIONI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ammenda</b> da € 1.500 a € 6.000 e</li> <li>▪ <b>arresto</b> da 6 mesi a 1 anno</li> <li>▪ <b>sospensione patente</b> da 1 a 2 anni (<i>se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la sospensione della patente è raddoppiata</i>)</li> <li>▪ <b>decurtazione</b> 10 punti</li> <li>▪ <b>sequestro amministrativo del veicolo per confisca ai sensi degli artt. 213/1° e 224-ter del Codice della Strada</b> salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato</li> <li>▪ <b>revoca patente</b> per conducenti di veicoli di cui alla lettera d), art. 186-bis CdS e in caso di recidiva nel triennio.</li> </ul>	<b>CICLOMOTORE</b>	<p>conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b></p>	<p>Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.</p>
		<p>veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b></p>	<p>Rimozione e trasporto veicolo presso custode acquirente per <b>30 giorni</b>. Successivamente il proprietario può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo</p>
	<b>MOTOCICLO</b>	<p>conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b></p>	<p>Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.</p>
		<p>veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b></p>	<p>Rimozione e trasporto veicolo presso custode acquirente per <b>30 giorni</b>. Successivamente il proprietario può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo</p>
	<b>MOTOVEICOLO (non motociclo)</b>	<p>conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b></p>	<p>Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.</p>
		<p>veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b></p>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>
	<b>ALTRI VEICOLI A MOTORE</b>	<p>conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b></p>	<p>Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.</p>
		<p>veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>NULLA AL VEICOLO</b></p>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>
	<b>VEICOLI NON A MOTORE</b>	<p>conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b></p>	<p>Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.</p>
		<p>veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>NULLA AL VEICOLO</b></p>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>



**RIFIUTO ALL'ACCERTAMENTO**

IPOTESI	VEICOLO	PROCEDURA	AFFIDAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ PRE-TEST</li> <li>▪ CONDUCENTI COINVOLTI IN INCIDENTE STRADALE</li> <li>▪ STRUTTURA SANITARIA CONDUCENTI COINVOLTI IN INCIDENTE STRADALE E SOTTOPOSTI A CURE MEDICHE (PRELIEVO DI CAMPIONI DI LIQUIDI BIOLOGICI)</li> </ul>	CICLOMOTORE	conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b>	Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.
		veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b>	Rimozione e trasporto veicolo presso custode acquirente per <b>30 giorni</b> . Successivamente il proprietario può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo
	MOTOCICLO	conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b>	Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.
		veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b>	Rimozione e trasporto veicolo presso custode acquirente per <b>30 giorni</b> . Successivamente il proprietario può chiedere l'affidamento in custodia del veicolo
	MOTOVEICOLO (non motociclo)	conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b>	Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.
		veicolo appartenente a persona estranea alla violazione <b>Art. 213/2°-sexies C.d.S.</b>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>

<p><u>Sanzioni:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>ammenda</b> da € 1.500 a € 6.000 e</li> <li>▪ <b>arresto</b> da 6 mesi a 1 anno</li> <li>▪ <b>sospensione patente</b> da 6 mesi a 2 anni</li> <li>▪ <b>sequestro amministrativo del veicolo per confisca ai sensi degli artt. 213/1° e 224-ter del Codice della Strada</b> salvo che lo stesso appartenga a persona estranea al reato</li> <li>▪ <b>decurtazione</b> 10 punti</li> </ul> <p>L'art. 213/ 2-sexies C.d.S. prescrive che <i>"E' sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato ...omissis...."</i>.</p>	<b>ALTRI VEICOLI A MOTORE</b>	conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b>	Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.
		veicolo appartenente a persona estranea alla violazione  <b>NESSUN PROVVEDIMENTO PER IL VEICOLO</b>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>
	<b>VEICOLI NON A MOTORE</b>	conducente e proprietario del veicolo <b>Artt. 213/1° e 224-ter C.d.S.</b>	Il veicolo deve essere affidato a custode acquirente ai sensi art. 214-bis C.d.S.
		veicolo appartenente a persona estranea alla violazione  <b>NESSUN PROVVEDIMENTO PER IL VEICOLO</b>	<b>AFFIDAMENTO A PERSONA IDONEA</b>

## NOTE

- Quando gli accertamenti qualitativi non invasivi (pre-test) forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo **si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope**, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono essere sottoposti ad **accertamenti clinico-tossicologici e strumentali** ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale prelevati a cura di personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire la neutralità finanziaria di cui al presente periodo, il medesimo decreto può prevedere che gli accertamenti di cui al presente comma siano effettuati, anziché su campioni di mucosa del cavo orale, su campioni di fluido del cavo orale. Nei predetti casi, qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia, ovvero qualora il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, **accompagnano il conducente** presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, **per il prelievo di campioni di liquidi biologici** ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidente stradale, significando che qualora l'esito degli accertamenti non sia immediatamente disponibile gli organi di Polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, **per un periodo non superiore a 10 giorni**.
  
- Per quanto riguarda la contestazione dell'articolo 187 C.d.S. per sintomatologia, si rappresenta che la Corte di Cassazione Penale Sez. IV con sentenza n. 25482 del 04 Luglio 2007 ha precisato che **"ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma è necessario che venga accertato nei modi previsti dall'articolo 187, comma secondo, cod. strad., attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze"** (Cass. Pen. Sez. IV n. 47903 del 07.10.2004 Rv. 230508 – Cass. Pen. Sez. IV n.20247 del 28.04.2006 Rv. 234464).
  
- Inoltre la Corte di Cassazione Penale Sez. IV con sentenza n. 371 del 28 aprile 2006 ha precisa che **"L'articolo 187 cod. str. Prevede infatti, al comma 2, che in caso di incidente o quando si abbia ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti della polizia stradale lo accompagnano (necessariamente) presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell'effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. E' conseguentemente escluso un accertamento diretto da parte degli operanti stessi e, comunque, il ricorso a metodiche di accertamento diverse"**.